

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV-ter**
N. 20

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MULÈ

(procedimento n. 6424/2024 RG - atto di citazione del deputato Leonardo Donno)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI LECCE - PRIMA SEZIONE CIVILE

il 18 giugno 2025

**Decreto di sospensione n. cronol. 5641/2025 del 29/04/2025
RG n. 6424/2024**

N. 6424/2024 R.G.

TRIBUNALE DI LECCE

I SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Eleonora Guido,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.04.2025;

letti gli atti di causa;

rilevato che l'eccezione sollevata dal convenuto Mulè Giorgio, concernente l'applicabilità dell'art. 68 Cost., riveste portata preliminare;

letto l'art. 68 Cost.;

letto l'art. 3 della L. 20 giugno 2003, n. 140, a norma del quale la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse si applica, in ogni caso, *"per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento"*;

rilevato, quindi, che l'insindacabilità delle opinioni espresse, ed il conseguente divieto di essere chiamato a rispondere dinanzi all'A.G., è circoscritto all'esercizio delle funzioni proprie dei membri del Parlamento;

ritenuto, pertanto, che, al fine di valutare l'applicabilità dell'art. 68 co. 1 Cost., occorre tener conto della sussistenza del nesso funzionale tra le esternazioni rese – che si assumono essere coperte da insindacabilità – e l'attività parlamentare svolta, quand'anche dette esternazioni siano state pronunciate in un contesto diverso da quello istituzionale, come nella specie una trasmissione televisiva;

ritenuto di aderire alla linea interpretativa tracciata dalla Corte costituzionale, la quale ha considerato *"indici rivelatori dell'esistenza del nesso funzionale la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell'esercizio di attività parlamentare tipica e la sostanziale contestualità temporale fra tale ultima attività e l'attività esterna (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 218 del 2023, n. 241 del 2022, n. 59 del 2018, n. 144 del 2015 e n. 115 del 2014). Al ricorrere di queste condizioni, infatti, ben può affermarsi che le opinioni espresse fuori dalle sedi delle Camere siano connesse all'esercizio della funzione parlamentare, in quanto destinate a comunicare all'esterno, pur nell'ineliminabile diversità degli strumenti e del linguaggio adoperato nell'atto tipico e nella sua diffusione all'opinione pubblica, il significato dell'attività compiuta nell'esercizio del mandato, che, d'altronde, per sua natura è destinata "a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari,*

M_DG_Tribunale di LECCE - Prot. 02/05/2025.0002632.U



CAMERA DEI DEPUTATI ARRIVO 18 giugno 2025 Prot: 2025/0012849/GEN/PI



**Decreto di sospensione n. cronol. 5641/2025 del 29/04/2025
RG n. 6424/2024**

nell'interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative” (cfr. Corte cost., Sent., (data ud. 10/04/2024) 10/06/2024, n. 104; conf. Corte cost., 21/07/2000, n. 321);

ritenuto, in altri termini, che per godere della guarentigia costituzionale per gli atti compiuti *extra moenia* è necessario che il parlamentare divulghi e rappresenti all'esterno concetti già espressi a mezzo di atti tipici del mandato, in condizioni di sostanziale contestualità temporale;

rilevato che, nella specie, ad eccezione di quanto di seguito esposto, non sono state allegate circostanze di fatto volte a dimostrare una qualche corrispondenza sostanziale tra le affermazioni rese dall'On. Mulè *extra moenia*, in data 13.06.2024 nell'ambito di una trasmissione televisiva (i.e. “L'Aria che tira”), ed atti parlamentari tipici precedentemente svolti;

considerata, in particolare, irrilevante la circostanza per cui l'On. Mulè, con le esternazioni asseritamente diffamatorie per cui è causa, abbia fatto riferimento agli episodi risalenti al 30.05.2023, che hanno visto coinvolto l'On. Donno, e che sono stati oggetto di esame da parte dell'Ufficio di presidenza, alle cui riunioni ha preso parte anche l'On. Mulè;

ritenuto, infatti, per un verso, che le dichiarazioni rese in occasione della citata trasmissione televisiva – in disparte ogni considerazione circa l'effettiva portata lesiva delle stesse – non paiono divulgative e rappresentative all'esterno di concetti diretta espressione dell'espletamento di una funzione parlamentare e, per altro verso, che non sussiste in ogni caso una sostanziale contestualità temporale tra quanto verbalmente riferito durante la trasmissione e quanto compiuto nell'ambito delle riunioni dell'Ufficio di presidenza per i fatti del 30.05.2023;

considerato, ad ogni buon conto, che l'insindacabilità delle opinioni espresse *ex art. 68 co. 1 Cost. “tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento”* (Corte cost., Sent., (data ud. 10/04/2024) 10/06/2024, n. 104);

rilevato, altresì, che il secondo comma dell'art. 3 L. 140/2003 prevede la possibilità per il giudice di separare il procedimento (in cui è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'art. 68 Cost.) da “*quelli eventualmente riuniti*”;

rilevato, quindi, che l'istituto della separazione può trovare applicazione nell'ipotesi di più procedimenti riuniti e non anche in ipotesi di un unico procedimento, seppure instaurato nei confronti di più parti e con una pluralità di domande;

valutata comunque l'inopportunità di una tale separazione, al fine di consentire un esame unitario della vicenda per cui è causa;



Decreto di sospensione n. cronol. 5641/2025 del 29/04/2025
RG n. 6424/2024

P.Q.M.

Rigetta l'eccezione di insindacabilità ex art. 68 Cost.;

Ordina la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati;

dispone la sospensione della causa fino alla deliberazione della Camera dei deputati e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta.

Si comunichi.

Lecce, 28.04.2025.

Il Giudice

Dott.ssa Eleonora Guido

La presente ordinanza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.

Firmato Da: GUIDO ELEONORA Emissario Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 50c86be3c4dc325b



3
CAMERA DEI DEPUTATI ARRIVO 18 giugno 2025 Prot: 2025/0012849/GEN/PI



190043149100